

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) DEPLANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) FULCHERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MASSIMO CARATELLI

Seduta del 28/10/2025

FATTO

Parte attrice, coerede della madre già titolare di tre libretti di risparmio presso la convenuta, riferisce di essersi recata presso una filiale dell'intermediario resistente e di aver appreso che i suddetti rapporti erano stati posti all'incasso *pro quota* dall'altro coerede, fratello dell'istante, in assenza della quietanza congiunta di tutti i soggetti legittimati e previo assenso dell'ABF. La proponente rileva, altresì, che i libretti facevano parte dell'asse ereditario di una successione oggetto di un *pro-forma* di divisione *ante successione*, per la quale era intervenuta una procedura di mediazione tra gli eredi, conclusa negativamente. La ricorrente riferisce, inoltre, che – “*senza giustificato motivo*” – è stata attivata dall'altro coerede una procedura presso l'ABF, definendo una divisione *pro quota*, peraltro non vincolante. L'istante contesta, pertanto, la condotta dell'intermediario che – “*senza interessare il coerede legittimato all'eredità*” – provvedeva a liquidare la quota del fratello e trasferiva l'importo restante su un “*conto dormiente di cui la cliente non ha notizia*”. Tanto premesso, parte attrice chiede all'ABF di “*conoscere con quale autorizzazione si è proceduto alla liquidazione*”.

Alle contestazioni replica la convenuta, deducendo che, nel procedimento instaurato dal fratello della proponente, aveva eccepito la necessità della quietanza congiunta della coerede. Tuttavia, l'ABF – in conformità al proprio orientamento consolidato (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 27252/2018; Collegio di Bologna, decisione n. 5695/2019; Collegio di Milano, decisione n. 14854/2019; Collegio di Palermo, decisione n. 7371/2019) – ha condannato l'intermediario a procedere alla liquidazione *pro quota* senza il consenso dell'odierna ricorrente. L'istituto di credito afferma, pertanto, di

essersi limitato a dare esecuzione alla decisione assunta dall'Arbitro Bancario Finanziario, tenuto conto della natura dell'organismo, indipendente e imparziale, disciplinato dall'art. 128-*bis* del TUB. La banca sottolinea, inoltre, che, sebbene le decisioni dell'ABF non abbiano carattere vincolante, il loro mancato adempimento espone gli intermediari aderenti a possibili conseguenze reputazionali.

In sede di repliche, parte ricorrente – oltre a ribadire quanto già dedotto – riferisce di aver trasmesso alla resistente, in data 16 giugno 2021, una formale opposizione alla liquidazione al fratello delle somme relative ai rapporti caduti in successione, in ragione delle controversie insorte tra i due coeredi in ordine alla divisione dell'asse ereditario. Successivamente, nonostante ripetuti incontri e scambi di corrispondenza tra i coeredi e i rispettivi legali, la vicenda non ha registrato alcuna evoluzione nel merito. La proponente eccepisce, al contempo, l'illegittimità dell'intervento dell'ABF, sostenendo che – nel caso di specie – non vi è una controversia tra cliente e intermediario, ma tra coeredi. Deduce, altresì, l'illegittimità della condotta della resistente che, pur in presenza di un'esplicita opposizione – alla quale, peraltro, non è mai stato dato riscontro – ha comunque provveduto alla divisione delle somme e alla liquidazione della quota dell'altro coerede. Tanto premesso, parte attrice chiede all'Arbitro di: *i)* annullare la decisione assunta nel 2024; *ii)* irrogare all'intermediario le sanzioni ritenute dovute; *iii)* condannare la convenuta al rimborso delle somme richieste, oltre alle spese legali, quantificate in euro 3.000,00.

Nelle controrepliche, la resistente si riporta a quanto già dedotto.

DIRITTO

Rileva il Collegio come parte ricorrente proponga in ricorso plurime istanze.

A riguardo, si evidenzia, innanzitutto, che la domanda volta a *“conoscere con quale autorizzazione si è proceduto alla liquidazione”*, deve ritenersi inammissibile, poiché idonea a sollecitare l'esercizio di una funzione meramente consulenziale, estranea alle attribuzioni dell'Arbitro (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 1412/2022; Collegio di Bari, decisione n. 179988/2020).

La proponente chiede, altresì, all'ABF di: *i)* annullare la decisione assunta nel 2024; *ii)* irrogare all'intermediario le sanzioni ritenute dovute; *iii)* condannare la convenuta al rimborso delle somme richieste, oltre alle spese legali, quantificate in euro 3.000,00. Con riferimento a tali istanze, il Collegio rileva che le stesse sono state formulate per la prima volta in sede di repliche; pertanto, secondo il costante orientamento dell'ABF sul punto, esse non sono ammissibili. A tal riguardo, i Collegi sono infatti concordi nel ritenere ammissibili le repliche successive alle controdeduzioni solo *“qualora siano volte a ribadire e puntualizzare le rispettive posizioni delle parti, non introducendo, di fatto, domande nuove rispetto a quanto articolato nel preventivo reclamo, e poi in ricorso”* (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 488/2018). In caso contrario, il contraddittorio con l'altra parte sarebbe di fatto precluso (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 13733/2018); non possono, pertanto, essere ammesse in questa sede le relative domande.

Parallelamente, occorre osservare che – secondo l'impostazione consolidata dei Collegi territoriali – *“domande di irrogazione di sanzioni non possono che essere ritenute estranee alla cognizione dell'ABF”* (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 22114/2021). Inoltre, le *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari* non prevedono la possibilità di annullamento di una decisione adottata dai Collegi, consentendo alla *“parte interessata”* esclusivamente di *“chiederne la correzione nei ... casi in cui essa sia affetta da omissioni o*

errori materiali o di calcolo”, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione della decisione completa della motivazione (sez. VI, par. 5).

In relazione a quanto precede, il ricorso in esame non può, dunque, che essere dichiarato inammissibile.

Sotto diverso profilo, si ricorda che – *“a fronte della chiusura in rito del procedimento”* – il ricorrente è messo nella condizione di *“poter presentare un nuovo reclamo preventivo ... ovvero, ripresentare – sempre entro il termine di dodici mesi – un nuovo ricorso all’ABF, convertendosi in tal caso il ricorso inammissibile in nuovo reclamo preventivo”* (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 881/2020; Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/2013).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE